



CIRCOLARE N° 23 DEL 5 LUGLIO 2013

DECRETO DEL “FARE”

Aumentano le sanzioni in materia di sicurezza

D.L. N. 69/2013 SU S.O. N. 50 DELLA G.U. N. 144 DEL 21 GIUGNO 2013 IN VIGORE DAL 22 GIUGNO 2013 (CONVERSIONE ENTRO IL 21 AGOSTO 2013)

Proseguiamo l'analisi del “decreto del fare”.
Una ulteriore novità è rappresentata dall'art. 9 del D.L.

Art. 9 (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

(...)

*2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 è sostituito dal seguente: "4-bis. Le ammende previste con riferimento alle **contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto** nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. **In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%**. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."*

Il nuovo Decreto Legge Lavoro pertanto che **in sede di prima applicazione la rivalutazione avviene nella misura del 9,6% a decorrere dal primo luglio 2013.**